

Decreto del Ministro dell'interno

“Modalità di svolgimento del concorso straordinario per titoli a 334 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendio – Articolo 153 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, in particolare, l'art. 153, comma 2, secondo cui deve essere bandito un concorso straordinario per titoli a 334 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendio, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto;

Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 febbraio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 22, commi 1, lett. d), e 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono stati individuati i titoli di studio per l'accesso al ruolo degli ispettori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che, ai sensi dell'art. 153, comma 3, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e i relativi punteggi nonché la composizione delle commissioni esaminatrici del concorso di cui trattasi;

Ritenuto di dover provvedere all'adozione del decreto di cui al predetto art. 153, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

DECRETA

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina il concorso straordinario per titoli a 334 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 153, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista.

Articolo 2 (Titoli)

1. I titoli ammessi alla valutazione, e i relativi punteggi attribuiti, sono:

- A) titoli di studio;
- B) corsi, con esclusione del corso base, del corso di formazione per capo squadra e capo reparto, nonché dei corsi previsti per l'acquisizione delle qualificazioni di cui al successivo punto C;
- C) qualificazioni;
- D) anzianità di servizio.

A) TITOLI DI STUDIO:

- 1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado in aggiunta a quello richiesto per l'ammissione al concorso, e comunque ricompreso tra i titoli di studio di cui al decreto del Ministro dell'interno dell'8 febbraio 2006 - punti 0,5;
- 2) laurea attinente alle funzioni del ruolo - punti 1;
- 3) laurea magistrale attinente alle funzioni del ruolo - punti 1,5;
- 4) diploma di specializzazione attinente alle funzioni del ruolo, conseguito al termine dei corsi di specializzazione istituiti dalle Università - punti 0,75;
- 5) dottorato di ricerca attinente alle funzioni del ruolo - punti 1.

I titoli di studio di cui ai punti 1), 2) e 3) non sono cumulabili e, conseguentemente, viene considerato il titolo che dà luogo al maggior punteggio, cui dovrà essere sommato il punteggio attribuito ai titoli di cui ai punti 4) e 5). Il massimo punteggio conseguibile è pari a 3,25 punti.

I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli di studio non attinenti alle funzioni del ruolo.

B) CORSI:

- 1) master di durata almeno pari a sei mesi e attinente all'attività professionale della qualifica di ispettore - punti 0,50;
- 2) corso di aggiornamento professionale svolto a cura dell'amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o a 36 ore - punti 0,25.

I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di 2 punti.

Il massimo punteggio comunque conseguibile è pari a 2,50 punti.

C) QUALIFICAZIONI:

Qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni rilasciate dall'amministrazione e necessari per l'esercizio di peculiari attività, secondo i seguenti punteggi:

- 1) settore aeronavigante - punti 1;
- 2) settore subacqueo, nautico, TLC - punti 0,8;
- 3) SAF 2B, NBCR III livello, patente IV grado - punti 0,5;
- 4) altre qualificazioni – punti 0,30.

I punteggi delle qualificazioni non sono cumulabili tra loro e, conseguentemente, viene considerato il titolo che dà luogo al maggior punteggio.

D) ANZIANITA':

Per i candidati provenienti dal ruolo dei capi squadra e dei capi reparto:

anzianità nella qualifica di capo squadra, per ogni anno - punti 1,50

anzianità nella qualifica di capo squadra esperto, per ogni anno - punti 1,65

anzianità nella qualifica di capo reparto, per ogni anno - punti 1,85

anzianità nella qualifica di capo reparto esperto, per ogni anno - punti 2.

Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

I punteggi concernenti le anzianità di cui sopra sono cumulabili fino a un massimo di 20 punti.

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del concorso e formazione della graduatoria)

1. Il concorso prevede l'accertamento del possesso del titolo di studio richiesto quale requisito per la partecipazione e l'attribuzione del punteggio ai titoli indicati all'articolo 2 del presente decreto.
2. La graduatoria finale di merito è formulata in base al punteggio totale assegnato ai titoli presentati da ciascun candidato. A parità di punteggio, prevalgono nell'ordine: la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.
3. In relazione alla straordinarietà della procedura concorsuale e per esigenze di economia organizzativa e accelerazione procedurale, la graduatoria potrà essere stilata attribuendo i punteggi di cui all'articolo 2 del presente decreto fino alla copertura dei posti messi a concorso.
4. I concorrenti collocati nella graduatoria di cui al comma 2 fino a concorrenza dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria medesima, la sede di assegnazione tra quelle rese disponibili dall'amministrazione attraverso apposita comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della scelta da parte dei candidati.
5. Hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio. Nel caso in cui siano resi disponibili posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di specializzazioni può scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo.
6. Nel caso di rinunce si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.
7. In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del [decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217](#).

Articolo 4

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essa è presieduta da un Dirigente Superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da almeno un altro dirigente del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, da un componente appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio e da un segretario appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori

amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Articolo 5
(Corso di formazione e norme finali)

1. I vincitori del concorso sono nominati ispettori antincendio e frequentano di un corso di formazione della durata non inferiore a otto settimane.
2. In relazione alle esigenze di programmazione e organizzazione del corso di formazione, il personale, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui al presente decreto, deve esercitare la facoltà di opzione relativa al regime pensionistico prevista dall'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si applica il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Roma,

AnnaMaria Cancellieri